



Focus Team Leader

Catia Tomasetti

catia.tomasetti@belex.com

Tel. +39 06 84551 284



Autori

Giovanna Zagaria

giovanna.zagaria@belex.com

Tel. +39 06 84551 275

Marilu Martoriello

marilu.martoriello@belex.com

Tel. +39 06 84551 719

Nuova procedura di autorizzazione unica per i progetti di centri dati (cd. *data center*)

1. Introduzione

Lo scorso **21 febbraio 2026** è entrato in vigore il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (il “**DL Bollette**”) ¹ che introduce, tra le altre misure, una **disciplina organica relativa all’integrazione dei centri dati** (cd. *data center*) (i “**DC**”) nel sistema elettrico, **definendone la procedura di autorizzazione unica**.

2. Sulla procedura di autorizzazione unica

L’articolo 8 del DL Bollette (“**Articolo 8**”) definisce il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione o l’ampliamento dei **centri dati aziendali**², in **co-ubicazione**³ e in **co-hosting**⁴, nonché delle relative reti di connessione di utenza, a qualunque tensione.

L’autorizzazione è rilasciata nell’ambito di un **procedimento unico gestito** dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale che dunque, a seconda dei casi, potrà essere il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, ovvero, la **Regione**⁵.

L’Articolo 8 rappresenta un intervento particolarmente atteso dal settore poiché introduce per la prima volta un quadro autorizzativo chiaro e organico per i DC, quali infrastrutture strategiche per il paese.

La norma in analisi colma, infatti, un vuoto normativo che, per gli aspetti urbanistico-edilizi, aveva finora lasciato l’autorizzazione dei

¹ Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

² Si intende un centro dati gestito da un’azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell’azienda stessa in termini di tecnologie dell’informazione (rif. regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, articolo 2, numero 1)).

³ Si intende un centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione dell’informazione (rif. regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, articolo 2, numero 2)).

⁴ Si intende un centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l’infrastruttura di sostegno nell’edificio (rif. regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, articolo 2, numero 3)).

⁵ L’articolo 7 del D.lgs. 152/2006 (il “**Codice Ambiente**”) individua gli enti competenti in materia AIA.

Sul punto, l’Articolo 8 chiarisce che, per garantire il principio di adeguatezza, nei casi in cui ai sensi del citato articolo 7 del Codice Ambiente l’ente competente viene individuato con leggi regionali e provinciali, la funzione di autorità competente non può essere delegata a enti sub-provinciali.

progetti di DC alla valutazione discrezionale dei singoli comuni interessati dalla realizzazione dell'intervento.

L'istanza contiene tutta la documentazione richiesta dalle normative di settore per il rilascio dei diversi provvedimenti autorizzativi eventualmente applicabili a seconda della tipologia e delle caratteristiche tecniche del progetto e/o dell'area interessata dallo stesso (ivi inclusi quelli di carattere paesaggistico e culturale, quello di impatto ambientale, nonché per l'utilizzo delle acque e per le emissioni in atmosfera).⁶

La durata del procedimento autorizzativo non può superare **10 mesi** decorrenti dalla **conclusione della fase di verifica della completezza documentale**. Tale termine massimo può essere prorogato solo in **circostanze eccezionali** e per un **massimo di tre mesi**, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

Si apprezza l'intento acceleratorio del legislatore: il procedimento viene scandito da un termine massimo, prorogabile esclusivamente per circostanze eccezionali (che definiscono, dunque, i margini di manovra dell'ente competente) e per un periodo limitato, imponendo all'amministrazione (o, almeno, così sembra) una valutazione puntuale dei presupposti per disporre la proroga e un correlato obbligo di motivazione.

Tuttavia, si osserva come il suddetto termine complessivo possa decorrere (solo) una volta conclusa l'attività di verifica della completezza documentale, fase che nella prassi può protrarsi anche per alcuni mesi. Il termine di cui sopra appare peraltro configurato come ordinatorio, non essendo supportato da poteri sostitutivi o sanzioni specifiche in caso di sforamento del suddetto termine (diversamente da quanto previsto nella procedura VIA)⁷.

Il procedimento segue il modulo della **conferenza di servizi** di cui all'articolo 14-bis e seguenti della Legge 241/1990, alla quale partecipa ogni amministrazione competente, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della pubblica incolumità.

Se il progetto è **dichiarato di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 104/2023, **l'autorizzazione unica segue la procedura speciale** ivi prevista, presieduta da un Commissario straordinario di Governo.

⁶ Essendo incluso anche il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA"), ove applicabile, in tale ipotesi l'istanza include altresì l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2 del Codice Ambiente.

⁷ Si veda sul punto l'articolo 25 del Codice Ambiente.

3. Sulle procedure ambientali

Come anticipato *sub* 2), il nuovo procedimento autorizzativo concernente i progetti di DC include altresì le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Qualora il progetto sia soggetto a VIA, tale procedura si svolge *de plano* nell'ambito del procedimento unico⁸. In tal caso, sempre **in linea con l'intento acceleratorio del legislatore**, i **termini** per l'espletamento della **procedura di VIA sono dimezzati**.⁹

Qualora il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità (cd. *screening VIA*)¹⁰ e la stessa si concluda con l'obbligo di sottoporre il progetto a VIA, la relativa istanza deve essere presentata entro il **termine perentorio di novanta giorni**, a pena di **archiviazione** del procedimento unico in quanto **la relativa istanza si intenderà rinunciata**. Resta fermo il diritto del proponente di presentare una nuova istanza di procedimento unico.

Quanto agli aspetti ambientali si ricorda come le “Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data center”, adottate qualche anno fa¹¹, abbiano già fornito istruzioni operative per la valutazione ambientale dei progetti di DC e, soprattutto, identificato le categorie di progetti alle quali sia possibile ascrivere i progetti di DC per l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Tali linee guida continuano a trovare applicazione.

4. Sul regime transitorio

L'Articolo 8 non disciplina le modalità di applicazione della nuova procedura ai procedimenti pendenti, lasciando spazio al principio del *tempus regit actum*¹² - che, se non derogato, costituisce il criterio guida per l'applicazione della normativa sopravvenuta - il quale **imporrebbe di considerare le novità normative anche nelle procedure già avviate**, incluse quelle di VIA. Sarà quindi cruciale osservare come le autorità competenti declineranno operativamente l'Articolo 8 nelle procedure pendenti e future, poiché l'intento acceleratorio della norma potrebbe esercitare un impatto immediato anche sui procedimenti già in essere.

⁸ Ciò può verificarsi nel caso in cui il progetto di DC sia ascrivibile alla fattispecie di “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW*” di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Codice Ambiente concernente i progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

⁹ Si prega di fare riferimento ai termini di cui agli articoli 24 e 25 del Codice Ambiente.

¹⁰ Ciò può verificarsi nel caso in cui il progetto di DC sia ascrivibile alla fattispecie di “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*” di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del Codice Ambiente concernente i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale.

¹¹ Si prega di fare riferimento alla D.D. VA n. 257 del 2 agosto 2024, disponibile [qui](#).

¹² Il principio del *tempus regit actum* consiste nell'obbligo in capo alle amministrazioni di uniformare i propri provvedimenti alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui sono posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l'immediata operatività delle norme di diritto pubblico.

Questo è uno degli aspetti che potrebbe richiedere chiarimenti attuativi mediante linee guida: strumento, questo, auspicabile per disciplinare elementi di dettaglio circa il concreto svolgimento del procedimento, e coerente con la prassi di settore¹³.

5. Conclusioni

Nonostante alcune criticità applicative, l'introduzione dell'Articolo 8 rappresenta un segnale incoraggiante per l'intero settore, poiché **sancisce il ruolo dei DC come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e la competitività del paese.**

Si auspica che, in sede di conversione in legge del DL Bollette, vengano introdotti **correttivi** volti a (i) **qualificare come perentorio il termine massimo di durata del procedimento autorizzativo unico**; e (ii) **chiarire come la nuova disciplina possa trovare concreta applicazione anche rispetto ai procedimenti in corso.**

¹³ Sul punto, quanto al settore dei progetti DC si prega di fare riferimento alla nota n. 11 che precede.

Non solo, con riferimento in generale ai procedimenti autorizzativi unici, si prega di fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” disponibile [qui](#).



Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi campi di attività con un *focus* sulle infrastrutture, sull'energia e sulla transizione ecologica.

Catia Tomasetti

Bancario & Finanziario

Giuseppe Manzo

Societario

Enrico Chieppa

Litigation & Dispute Resolution

Francesca Marchetti

Bancario & Finanziario

Paolo Daino

Societario

Fulvio Marvulli

Societario

Francesca Di Carpegna Brivio

Societario

Massimo Merola

Diritto dell'Unione europea e antitrust

Michele Dimonte

Fiscale

Francesca Peruzzi

Societario

Roberto Flammia

Bancario & Finanziario

Augusto Praloran

Societario

Giorgio Frasca

Bancario & Finanziario

Alessandro Rosi

Amministrativo

Biagio Giliberti

Amministrativo

Alberto Saravalle

Societario

Gabriele Malgeri

Bancario & Finanziario

Emanuela Spinelli

Diritto Penale

Marco Giovanni Mancino

Legal Risk, Compliance & Investigations

Giovanna Zagaria

Bancario & Finanziario